

SCHEMI RIASSUNTIVI DECRETO-LEGGE 11 APRILE 2025, N. 48, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 GIUGNO 2025, N. 80 (C.D. "D.L. SICUREZZA")

I CAPO – Disposizioni in materia di terrorismo e criminalità organizzata

ART. 1

• Introduzione art. 270 quinquies.3 c.p.

Reato di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo¹

- **Introduzione comma 2 all'art. 435 c.p.** (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)²

PRIMA □ Solo co.1 che puniva condotte di fabbricazione, acquisto o detenzione di dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse.

ORA □ oltre che fabbricazione, acquisto e detenzione viene punita anche la diffusione, comunicazione, distribuzione di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali indicati dal comma 1 o di qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi del titolo VI.

ART. 2

- **Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132**
- art. 17 del DL in questione³

PRIMA □ Solo ai fini di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'art. 1 della stessa legge (esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente), erano obbligati a comunicare i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

¹ "Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni."

² "Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

³ prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

ORA □ Viene estesa la finalità della comunicazione alla prevenzione dei reati di cui all'art. 51 co. 3 bis del c.p.p. e devono essere comunicati, oltre che i dati del documento anche i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio. La violazione viene "elevata" a contravvenzione.

La rubrica è sostituita dalla seguente: «*Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità*».

ART. 3

● Modifiche al Codice antimafia, D.lgs. 159 del 2011

- Art. 85⁴: viene sostituita la dicitura «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» con «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete».

Introdotta la lettera H-bis) «*per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune*».

- ART. 94.1: introduzione di questo nuovo articolo che concede maggiore libertà al prefetto che può escludere uno o più divieti e decadenze previsti quali effetti dell'interdittiva antimafia (all'articolo 67, comma 1), nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. I commi successivi specificano ulteriormente condizioni ed effetti di tale esclusione.

ART. 4

● Modifiche al Codice antimafia, D.lgs. 159 del 2011 – Art. 3 (Avviso orale)

- Modifiche al comma 6-bis che estende la possibilità per il prefetto di proporre al Tribunale l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

PRIMA □ possibile solo per i casi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo (avviso orale verso persone minorenni)

ORA □ estensione anche alle ipotesi di avviso orale emesso verso adulti

ART. 5

● Modifiche al decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata – Art. 2 quinquies

⁴ Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

- Sostituzione del comma 1: vengono previste ulteriori condizioni (oltre quelle già previste dall'art. 4) per la concessione dei benefici previste per i superstiti. In particolari esclusione per soggetti coinvolti in ambienti criminali.

ART. 6

- **Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia - Art. 13**

- comma 10: estensione della facoltà di utilizzare documenti di copertura in procedimenti penali anche ai collaboratori e ai loro familiari. Inoltre, introduzione della facoltà per il Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.

- comma 11: autorizzazione per la creazione di false identità di cui al comma precedente è data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vicedirettori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario. Inoltre, presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.

- **Legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia - Art. 5 comma 1 lettera F)**

Modifica di adeguamento per rendere disciplina coerente con le introduzioni e le modifiche dell'art. 13 della legge 82/1991 (v. sopra).

ART. 7

- **Modifiche al codice antimafia (D.lgs. 159 del 2011)**

- Art. 10: estensione del termine per proporre impugnazione avverso alle misure di prevenzione. Termine che da 10 giorni diventa 30 giorni.

- Art. 36: introduzione del comma 2-bis (amministrazione dei beni confiscati) con il quale vengono ampliati gli oneri e i poteri dell'amministratore giudiziario in particolare in relazione all'illustrazione in dettaglio delle caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili. Al comma 3 viene prevista la possibilità di interloquire con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis.

- Art. 38: introduzione co. 3 bis regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia.

- Art. 40: introduzione comma 1 bis, se è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario.

- Art. 41: introduzione comma 1-novies: nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il Tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies.

Introdotta comma 5: nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utile liquidabile, il Tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione.

- Art. 44: introduzione comma 2 ter, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato.

- Art. 45 bis, introduzione co. 1-bis: presso l'impresa confiscata non possono prestare lavoro parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto.

- Art. 48: introduzione comma 15-quater.1: incidente di esecuzione in caso di sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili durante lo svolgimento del procedimento finalizzato alla destinazione del bene al fine di attivare il procedimento di cui all'art. 40 co. 1 bis del codice antimafia (Demolizione)

- Art. 51 bis: introduzione comma 1-bis, il Tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione.

ART. 8

Mera modifica semantica □ non rilevante

ART. 9

- **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della Cittadinanza**

- art. 10 bis (revoca in caso di commissione di particolari reati)

Vengono allungati i termini utili ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca da 3 a 10 anni.

II CAPO – disposizioni in tema di sicurezza urbana

ART. 10

• Modifiche in tema di “occupazione abusiva”

- Introduzione dell'art. 634 bis c.p., nuovo reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato ad abitazione altrui”⁵

- Introduzione art. 321 bis c.p.p.⁶: Misura cautelare specifica collegata alla commissione del reato di cui all'art. 634 bis c.p. (v. sopra) “Reintegrazione possesso dell'immobile”.

Presupposto: occupazione arbitraria ex art. 634 bis c.p.

Procedimento: Disposta dal giudice competente (GIP in fase d'indagine) su richiesta del PM

CO. 2: procedimento qualora l'immobile costituisca unica abitazione del denunciante: PG verifica preliminarmente l'arbitrarietà dell'occupazione □ si reca presso l'immobile per svolgere attività ex art. 55 c.p.p. □ se ritiene fondati i motivi, la PG ordina l'immediato rilascio □ qualora l'ordine di rilascio non venga rispettato, la PG, previa autorizzazione scritta oppure orale e poi confermata per iscritto o in via telematica, può disporre il rilascio coattivo □ PG deve redigere verbale e consegnarlo al soggetto destinatario dell'ordine di rilascio □ nelle 48 h successive la PG trasmette il verbale al PM □ il Pm se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro 48 h dalla ricezione del verbale.

ART. 11

- Aggiunte aggravanti comuni per aver commesso il fatto in prossimità di una stazione ferroviaria, metropolitana o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. (art. 61 co. 11 – *decies*)

- Viene previsto che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 5 (aver approfittato di circostanze di luogo e tempo) comporti un aumento ad effetto speciale per il reato di cui all'art. 640 (truffa) (Art. 640 c. 2 bis)

- Estesa l'ipotesi di arresto in flagranza di reato alle ipotesi di commissione di truffa aggravata ex art. 640 c. 2 bis (vedi sopra)

⁵ “Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizii o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”

ART. 12

- Viene prevista un'aggravante specifica (fatti commessi con violenza o minaccia) per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni – art. 635)

Art. 13

- **Modifiche del d.l. 14/2017 (convertito con l. 48/2017) in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto**

- modifica all' art.10 co. 2 del dl: introduzione del potere del questore di disporre il divieto di accesso (art. 10 co. 1) anche per coloro che risultino denunciati o condannati nei cinque anni precedenti per delitti contro la persona previsti dai titoli XII e XIII del c.p. commessi nei pressi di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (indicati dall'art. 9).

- estensione delle ipotesi di flagranza differita (prevista dall'art. 10 co. 6 quater d.l. 14/2017) e conseguente obbligo di arresto per i delitti di cui all'art. 583 – quater (lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia)

- **Modifiche dell'art. 165 c.p.**

- l'istituto della sospensione condizionale (art. 165) della pena è subordinato al rispetto del divieto, emesso dal giudice, di accesso a infrastrutture di trasporto.

Art. 14

- **Modifiche all'art. 1 bis del d.lgs. 66/1948 relativo all'impedimento della libera circolazione su strada**

- quello che prima era solo illecito amministrativo ora diventa reato, estesa la condotta anche all'impedimento di circolazione su strada ferrata⁷.

- aggiunta aggravante specifica se il fatto è commesso da più persone riunite

Art. 15

- **Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene e delle misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri con prole di età inferiore a un anno**

⁷ "Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria ((o ferrata)), ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito ((con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro)). ((La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite))."

- rinvio obbligatorio dell'esecuzione di una pena non pecuniaria (art. 146 c.p.): abrogate le ipotesi di differimento dell'esecuzione per i casi di madri con prole inferiore a 1 anno e per donne incinte

- rinvio facoltativo della pena (art. 147 n.3 e 3 bis c.p.): possibilità di differimento per pene di restrizione della libertà che devono essere eseguite nei confronti di donne incinte, madri con prole inferiore 1 anno, madri con prole di età compresa tra 1 e 3 anni.

Revoca del differimento in caso in cui la madre perda la resp. genitoriale, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri ovvero quando ponga in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore

- divieto di differimento (co. 4 art. 147) se dal rinvio derivi una situazione di pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti, nei casi previsti dal co. 3 e 3bis. In questo caso la pena può essere eseguita presso istituti a custodia attenuata per detenute madri. L'esecuzione presso i medesimi istituti diventa obbligatoria per i casi previsti dal co. 3 (donna incinta o con prole inferiore a 1 anno).

ART. 16

● Modifiche all'art. 600-octies c.p. in materia di accattonaggio⁸

- estesa fattispecie: prima punibile solo il comportamento di chiunque si avvalsesse per mendicare di una persona minore di 14 anni ora il minore deve essere di età inferiore a 16 anni.

- inasprimento pena: prima fino a tre anni ora da uno a cinque anni

- sostituzione del comma 2 che ora prevede la fattispecie di induzione, organizzazione di un terzo all'accattonaggio o se ne avvalga o lo favorisca, ai fini di profitto. Introdotte aggravanti specifiche in caso di utilizzo di violenza o minaccia o se commesso nei confronti di minore di anni inferiori a 16 o comunque non imputabile.

- modifica della rubrica: ora *"Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio"*

ART. 17

⁸ "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni ((sedici)) o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)).

((Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile))."

- **Modifiche assunzione personale di polizia locale**

ART. 18

- **Modifiche alla disciplina della canapa sativa legge 242/2016**

- modifiche formali: es. introduzione parola "industriale" dopo le parole "della filiera" al comma 1 dell'art. 1...
- aggiunto art. 2 co. 3 bis che vieta le condotte di: lavorazione, importazione, trasporto, commercio, cessione, invio, spedizione, consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Vengono estese le previsioni sanzionatorie del titolo VII del TU stupefacenti.

III CAPO - Misure in materia di tutela del personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124

ART. 19

- **Modifiche agli artt. 336, 337, 339 c.p.**

- all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) introdotta aggravante specifica ad effetto speciale se il fatto è commesso nei confronti di ufficiale o agente di pg o di pubblica sicurezza.
- all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) aggravante specifica a effetto speciale se il fatto è commesso nei confronti di ufficiale o agente di pg o di pubblica sicurezza mentre compie atti d'ufficio.
- all'art. 339 c.p. (circostanze aggravanti) aggiunto co. 2 che prevede estensione della fattispecie di cui al co. 1 anche nelle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano commesse al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o altri servizi pubblici.

ART. 20

- **Modifiche all'art. 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio**

- Sostituzione primo comma: ora «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.»

- Sostituzione rubrica

ART. 21

- **Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia**

- Le Forze di polizia possono dotarsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili;
- Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

ART. 22

- **Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

- Agenti
- Coniugi e Conviventi di fatto
- figli superstiti di ufficiali o agenti deceduti

Per i soggetti elencati, che intendano avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta una somma non superiore a 10 mila euro per ciascuna fase del procedimento destinata alla copertura delle spese legali.

Rivalsa □ solo se accertata responsabilità dolosa (no in caso di provvedimento di archiviazione, sentt. ex artt. 129, 425, 469, 529, 530 co. 2 e 3, 531 c.p.p. o altro provvedimento intervenuto che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.)

ART. 23

- **Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate**

- estensione della tutela legale ex art. 22 (d.l. 48/25, v. sopra) anche alle forze armate

ART. 24

- **Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche**

- Estensione del reato ex art. 639 (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*) a beni mobili adibiti a funzioni pubbliche.
- al co. 3 viene previsto trattamento sanzionatorio specifico per recidiva

ART. 25

● **Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale**

- Modifiche all'art. 192 co. 6: inasprimento sanzioni amministrative per i casi di mancata esibizione dei documenti del veicolo e della patente; mancato rispetto dell'ordine di non proseguire la marcia qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza; mancato rispetto dell'ordine di fermarsi ai veicoli sprovvisti di antisdrucchiolevoli; mancato ottemperamento delle indicazioni del personale militare per consentire la progressione del convoglio militare (Co. 2,3, e 5 art. 192 CDS)
- Inserito l'art. 192 co. 6 bis che prevede che in caso di violazione dell'invito a fermarsi di cui al co. 1, qualora non costituisca reato, venga applicata sanzione amministrativa. In caso di recidiva viene prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
- Sostituito il co. 7 che prevede sanzione amministrativa in caso di mancato arresto a un posto di blocco, qualora il fatto non costituisca reato, e segue la sospensione della patente da 3 mesi a 1 anno
- Sostituzione tabella di cui all'art. 126 bis

ART. 26

● **Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari**

- art. 415 c.p. (*Istigazione a disobbedire alle leggi*) aggiunta aggravante se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario⁹
- Introdotto art. 415 bis c.p. *Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*¹⁰

⁹ Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

((La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute)).

¹⁰ ((*Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*)).

((Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza)).

((Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni)).

((Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma)).

((Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma)).

ART. 27

- **Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione**

- Art. 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: aggiunto il comma 7.1 che prevede una fattispecie di reato qualora vengano commesse rivolte nelle strutture di accoglienza mediante violenza, minaccia o resistenza ad ordini impartiti, se commessa da 3 o più persone riunite.

Viene presa in considerazione anche la resistenza passiva che impedisce il compimento di atti d'ufficio o di servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

La responsabilità viene estesa anche ai soggetti promotori.

Prevista specifica aggravante se rivolta attuata con l'uso di armi.

Aggravante specifica se consegue una lesione quale conseguenza non voluta.

Aggravante specifica se consegue la morte quale conseguenza non voluta.

ART. 28

- **Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza**

- Viene prevista la possibilità per gli agenti (Carabinieri, guardia forestale, guardia penitenziaria, guardia di finanza, guardie campestri, daziarie, boschive) di portare con sé armi (armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65) senza licenza, quando non sono in servizio.

ART. 29

- **Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione**

- Modifiche agli artt. 5 e 6 della l. 1409/56 (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi): esteso il reato di mancata obbedienza agli ordini di fermo da parte della guardia di finanza nonché di atti di resistenza e violenza commessi contro un naviglio della gdf ai casi in cui il soggetto attivo è capitano della nave straniera.

- modifiche all'art. 1099 e 1100 del codice di navigazione: i reati di mancata obbedienza ad un ordine impartito da una nave da guerra e quello di atti di resistenza o violenza contro nave da guerra vengono esteso ad ipotesi in cui il mancato rispetto sia posto in essere da un comandante di una nave straniera.

((Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti)).

ART. 30

- **Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali**

- il co. 3 del citato articolo prevede una causa di non punibilità per le forze armate che partecipano a missioni internazionali che usano ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica per le necessità delle operazioni militari. L'esclusione della punibilità viene estesa all'utilizzo di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale.

ART. 31

- **Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza**

- Sostituito il co. 4 dell'art. 17 della l. 124/2007: la norma prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, secondo la disciplina dettata dal seguente articolo (art. 18), di autorizzare il compimento di condotte integranti reato; la modifica prevede che non possano essere autorizzate condotte per le quali non è opponibile il segreto con delle specifiche eccezioni (*es. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, associazioni sovversive...*).

- Modificato l'art. 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43: estende la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzione di polizia di prevenzione anche al personale delle forze armate.

Le identità sotto copertura possono essere utilizzate anche nei procedimenti e negli atti disciplinati dall'art. 19 della l.124/2007.

Inoltre, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, può autorizzare gli agenti a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura.

- Modifiche all'art. 14 del d.lgs. 186/2021: aggiunto il co. 1 *bis* che prevede la possibilità per i servizi di informazione per la sicurezza di richiedere alle autorità competenti informazioni finanziarie e analisi finanziarie connesse al terrorismo.

ART. 32

- **Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni**

- introdotto il co. 19 bis all'art. 30 del codice delle comunicazioni elettroniche: viene previsto che alle imprese di vendita di s.i.m, qualora violino gli obblighi di identificazioni disposti dall'art. 98 undetricies, sia applicata la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da 5 a 30 giorni.

- modifiche all'art. 98 undetricies, viene ora previsto che, qualora il cliente di una s.i.m. non sia cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea, gli venga chiesto, ai fini dell'identificazione e dell'acquisizione, la copia del titolo di soggiorno ovvero del passaporto ovvero del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In ogni caso, se un cliente è sprovvisto dei documenti di riconoscimento perché oggetto di furto, deve essere acquisita la denuncia.

Prevista pena accessoria specifica, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p., qualora il fatto sia commesso al fine della sottoscrizione dei contratti di cui al co. 1, che comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.

IV CAPO - Disposizioni in materia di vittime dell'usura

ART. 33

• Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura

- introduzione dell'art. 14 bis, che in relazione alla disposizione di cui all'art. 14 che prevede la concessione di mutui nei confronti dei soggetti vittime di usura, prevede l'assistenza di un consulente finanziario al momento dell'erogazione del mutuo.

Viene previsto uno specifico albo per tali esperti, cause di incapacità di iscrizione, la nomina è disposta dal prefetto e l'incarico deve essere comunicato tempestivamente alla Consap.

Le somme erogate ex art. 14 confluiscono in un patrimonio autonomo e separato. Viene prevista la revoca dei benefici qualora l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento.

Vengono specificati i compiti dell'esperto, il richiamo alle cause di incompatibilità ex art. 2399 cc, l'obbligo di conservazione dei report annuali.

L'incarico ha durata quinquennale e rinnovabile per una sola volta.

In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso rispetto tra beneficiario ed esperto possono essere ascoltati dal prefetto.

La Consap qualora abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

V CAPO – norme sull'ordinamento penitenziario

ART. 34

- **Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati**

- modifiche all'art. 4 bis della l. 354/75, norma che prevede la concessione di benefici ai detenuti, estende la possibilità di concessione anche per soggetti internati o detenuti per i reati ex art. 415 e 415 bis c.p.

- modifiche all'art. 20 l. 354/75 (lavori per detenuti e partecipazione a corsi professionalizzanti): introdotto termine di 60 giorni entro i quali l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito con riguardo alle proposte di convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.

ART. 35

- **Modifiche alla legge 193/2000 in materia di attività lavorativa dei detenuti**

- modifiche all'art. 2, estensione di benefici

ART. 36

- **Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante**

- modifiche all'art. 47 del d.lgs. 81/2015 che estendono la possibilità di partecipare ad apprendistato professionalizzante a condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e coloro che siano assegnati al lavoro all'esterno.

ART. 37

- **Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario**

- entro 12 mesi dell'entrata in vigore della legge di conversione del "D.L. Sicurezza" devono essere apportate modifiche al D.P.R. 230/2000 sulla base dei seguenti criteri:

- a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti

al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata

- b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione
- c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici
- d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati
- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati
- f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario